



trata ammontanti complessiva-  
mente al 3,80%, i capitali sopra  
elencati vengono ridotti in pro-  
porzione.

Il Consiglio approva.

- 3) Aumento diritto di contin-  
genza per le polizze fideiusso-  
rie.

Il Direttore Generale informa  
che con decreto legislativo 26 aprile  
1945, n. 216, fu autorizzata l'affli-  
cazione, per i contratti di assicura-  
zione contro i danni, di un diritto  
di contingenza da calcolarsi, nella  
misura massima del 25%, sull'im-  
porto dei premi e degli accessori do-  
vuti in base alle condizioni di po-  
lizza.

Considerata la normale situa-  
zione della gestione delle polizze fi-  
deiusorie ed al fine di non aggrava-  
re l'onere degli assicurati nei con-  
fronti dei quali veniva a cessare, per  
effetto dello stesso decreto, il beneficio  
della riduzione fino ad allora go-